



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Trento

Ufficio del Procuratore della Repubblica - dott. Giuseppe AMATO

Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica

Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria

SEDE

Al Signor Dirigente della Procura della Repubblica

SEDE

Al personale amministrativo della Procura della Repubblica

SEDE

e, per conoscenza,

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello

TRENTO

Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di finanza

TRENTO

Ai Signori Comandanti delle Polizie locali del circondario

LORO SEDI

Oggetto: La “depenalizzazione” realizzata in attuazione della legge delega n. 67 del 2014 [decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016]. Indicazioni operative.

Come è noto, il capo I della legge 28 aprile 2014 n. 67 conteneva una delega al Governo, in materia di depenalizzazione.

La delega è stata esercitata mediante due decreti: il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, contenente disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, e il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, contenente disposizioni in materia di depenalizzazione.

Entrambi i decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 22 gennaio 2016, con vigenza dal 6 febbraio 2016.

Mi limito a qualche riflessione ed indicazioni, a prima lettura, per le determinazioni che deve assumere l'Ufficio del pubblico ministero.

Sotto questo profilo, risulta evidente che è di maggiore spessore per dimensioni di intervento e per incumbenti richiesti all'Ufficio il decreto legislativo n. 8, che ha “trasformato” in illeciti amministrativi, una serie di fattispecie incriminatrici: situazione che, all'evidenza, impone, transitoriamente, il raccordo tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa, chiamata ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria.

Il decreto legislativo n. 7, invece, si limita ad “abrogare” *tout court* talune [poche] fattispecie incriminatrici, senza cioè introdurre un illecito amministrativo corrispondente, confinando la risposta sanzionatoria in ambito civilistico e, quindi, comunque, all'iniziativa della parte che assumesse di avere subito un danno risarcibile. E' in quella sede, sempre subordinatamente all'iniziativa di parte, che il fatto, laddove doloso, sarà ulteriormente sanzionabile, essendo innovativamente stabilito che il responsabile debba essere condannato al pagamento anche di una sanzione pecuniaria civile.

La disciplina del d.lgs. n. 7: l'abrogazione di reati e il trasferimento dell'illecito in sede civile.-

L'ambito di operatività di quest'ultimo decreto, come anticipato, è molto modesto, giacché, con scelta riduttiva rispetto alle indicazioni di delega, l'abrogazione ha riguardato [solo] i reati previsti dagli articoli 485 [falsità in scrittura privata], 486 [falsità in foglio firmato in bianco], 594 [ingiuria], 627 [sottrazione di cose comuni] e 647 [appropriazione di cose smarrite] del Cp [cfr. articolo I d.lgs. n. 7].

L'unico reato che presenta una apprezzabile casistica è quello di ingiuria.

In ogni caso, rispetto al “portato” del d.lgs. n. 7, non è comunque di immediato interesse per l'Ufficio la disciplina dell'introduzione della risposta sanzionatoria civile e della sanzione pecuniaria civile: è tematica, quindi, che qui non si intende diffusamente affrontare.

La disciplina transitoria. - Il tema da affrontare - l'unico di interesse per l'Ufficio- è quello della sorte dei fascicoli, pendenti o definiti, per uno dei reati abrogati.

Di rilievo è la disposizione transitoria di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 7, secondo cui:

“1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale”.

Vanno distinte allora le diverse situazioni: procedimento pendente in fase di indagini; procedimento per il quale è stata esercitata l'azione penale; procedimento già definito .

La prima ipotesi è quella del procedimento in fase di indagini per il quale non è stata esercitata l'azione penale.

In tale evenienza il pubblico ministero deve chiedere l'archiviazione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato [cfr. articoli 411 del Cpp, per il procedimento ordinario, e 17, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, che a sua volta richiama l'articolo 411 del Cpp, per il procedimento davanti al giudice di pace].

La richiesta deve essere sollecitata, per consentire l'attivazione dell'eventuale causa civile, ma non è prevista una specifica tempistica, del tipo di quella introdotta nel d.lgs. n. 8 del 2016, per le ipotesi dei reati trasformati in illeciti amministrativi [novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo: cfr. articolo 9, commi 1 e 2, d.lgs. n. 8].

Se l'azione penale è stata già esercitata, deve farsi applicazione della disciplina dell'articolo 129 del Cpp: il giudice “in ogni stato e grado del processo”, deve dichiarare di ufficio con sentenza che il fatto non è [più] previsto dalla legge come reato.

In tale prospettiva, in presenza della rilevata depenalizzazione, il giudice sarebbe legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione nel merito a norma dell'articolo 129, comma 2, del Cpp solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartenga più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento [cfr. Sezioni unite, 28 maggio 2009, Tettamanti; di recente, Sezione III, 13 maggio 2015, Proc. Rep. Trib. Crotone in proc. Arminio].

Infine, si può porre l'ipotesi del procedimento penale per uno dei reati abrogati già definito con sentenza di condanna o decreto irrevocabili.

Questa ipotesi trova la sua disciplina nel comma 2 dell'articolo 12 d.lgs. n. 7.

Competente è il giudice dell'esecuzione [adito ex articolo 666, comma 1, del Cpp], il quale dovrà quindi revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottando “i provvedimenti conseguenti [cfr. articolo 673 del Cpp].

Tra i provvedimenti conseguenti non sembra rientrare anche la revoca delle eventuali statuizioni civili. Ciò dovendolo desumere dal disposto dell'articolo 2, comma 2, del Cp, in forza del quale la perdita del carattere di illecito penale del fatto importa la revoca della condanna, la cessazione della relativa esecuzione e dei [soli] effetti penali: onde se il fatto ha prodotto conseguenze di rilevanza civilistica (obbligando alle restituzioni o al risarcimento del danno) in base alla normativa vigente all'epoca del commesso reato, non viene meno la natura di illecito civile del fatto stesso, ancorché non più rilevante per l'ordinamento penale [cfr. Sezione V, 20 dicembre 2005, Colacito].

La disciplina del d.lgs. n. 8: la depenalizzazione di reati e la trasformazione in illeciti amministrativi.- Molto più complessa è la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 8.

Questa maggiore complessità è apprezzabile già in sede di individuazione dei fatti depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi.

Il criterio generale per la depenalizzazione.- La scelta operata, in coerenza con le indicazioni della delega, è stata quella di non prevedere un elenco delle fattispecie trasformate in illecito amministrativo, con l'evidente scopo di evitare il rischio di una elencazione involontariamente carente.

Si è scelto cioè di introdurre una clausola generale in forza della quale vengono depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi "tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda" [articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 8].

Per cogliere appieno il significato e la portata normativa della "clausola generale" di depenalizzazione si impone, peraltro, una puntualizzazione e vanno esaminate, poi, due specifiche eccezioni, che talora ampliano e talora limitano la portata dell'effetto depenalizzatorio .

Le fattispecie "aggravate" punite con la pena detentiva.- La puntualizzazione, contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto, è diretta a chiarire la sorte dei reati che, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. Diversamente da quanto finora disposto in analoghi interventi di depenalizzazione [cfr., per esempio, l'articolo 32, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689], tale circostanza non osta ora alla depenalizzazione, prevedendosi appunto che, in tale evenienza, le ipotesi aggravate, non più ostative alla depenalizzazione dell'ipotesi base, costituiscono fattispecie autonome di reato. Un' applicazione interessante, volendo esemplificare, si ha per la guida senza patente [articolo 116, comma 15, del codice della strada], ora depenalizzata in virtù della clausola generale suddetta, perché punita con la sola pena dell'ammenda. La guida senza patente integra, però, tuttora reato "nell'ipotesi di recidiva nel biennio", siccome punita con la pena dell'arresto fino ad un anno [cfr. ancora il citato articolo 116, comma 1, secondo periodo]. La condotta della "reiterazione della violazione nel biennio" è stata così trasformata in una fattispecie autonoma di reato, proprio in ragione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in commento, mentre, in precedenza, configurava una circostanza aggravante [cfr. Sezione IV, 12 gennaio 2012, Proc. gen. App. Brescia in proc. Dimitrov]. Per restare all'esempio fatto della guida senza patente, resta solo da precisare che la "recidiva" rilevante è qui da intendere come la "reiterazione dell'illecito depenalizzato" [cfr. in tal senso, del resto, l'articolo 5 d.lgs. n. 8].

La prima eccezione: i reati previsti dal codice penale.- La prima eccezione alla depenalizzazione - costruita sulla base dell'anzidetta indicazione generale basata sulla natura solo pecuniaria della sanzione- riguarda la *sedes* di collocazione delle fattispecie: sono espressamente eccettuate le fattispecie incriminatrici previste dal codice penale [cfr. articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 8 del 2016].

Le eccezioni alla eccezione: i reati “depenalizzati” previsti dal codice penale.- In realtà, tale eccezione è, a sua volta, limitata da specifiche disposizioni che, al contrario, prevedono la depenalizzazione di alcuni reati previsti proprio dal codice penale.

La depenalizzazione è stata stavolta realizzata intervenendo sulla sanzione originariamente prevista [detentiva o congiunta], trasformata direttamente in sanzione amministrativa.

Si tratta, in primo luogo, del reato di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'articolo 726, comma 1, del Cp [che, attribuito alla competenza del giudice di pace, a norma dell'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, era punito con l'ammenda da euro 258 ad euro 2582] [cfr. articoli 1, comma 3, e 2 comma 6, d.lgs. n. 8]: la condotta è ora assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

Si tratta, poi, del reato di atti osceni di cui all'articolo 527, comma 1, del Cp: ora la condotta ivi prevista è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

A tal proposito, l'ipotesi originariamente aggravata prevista dal comma 2 [l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori] è stata trasformata in reato autonomo [articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 8].

Si tratta, ancora, del reato di pubblicazioni oscene di cui all'articolo 528 del Cp [commi 1e 2], la cui condotta è ora soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Anche rispetto a tale reato, l'ipotesi originariamente prevista come aggravante dal comma 3 [utilizzo di mezzi di pubblicità per favorire la circolazione o il commercio di oggetti osceni e spettacoli pubblici osceni], è trasformata in reato autonomo [articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 8].

Infine, sono stati depenalizzate le contravvenzioni [per vero di casistica pressochè inesistente] che punivano il rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto [articolo 652 del Cp], l'abuso della credulità popolare [articolo 661 del Cp] e le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive [articolo 668 del Cp] [cfr. articolo 2, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 8].

Il “mantenimento in vita” del reato di disturbo alle persone.- Le fattispecie previste dal codice penale oggetto di depenalizzazione non sono comunque tutte quelle che la delega prevedeva.

La delega, infatti, non è stata esercitata con riguardo alla contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone [articolo 659 del Cp].

Probabilmente alla base della scelta governativa sta la considerazione del bene giuridico della contravvenzione - ravvisabile pacificamente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui - tale da giustificare tuttora la sanzione penale.

E' la ragione per cui, per intenderci, per poter configurare la contravvenzione di cui all'articolo 659, comma 1, del Cp è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano l'attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Di guisa che, esemplificando, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto cui si addebitino i rumori, non è sufficiente che questi, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di

produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l'appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno semmai far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi: insomma, ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica [cfr., *ex pluribus*, Sezione I, 17 gennaio 2014, Frasson, nonché Sezione I, 29 novembre 2011, Iori].

Per circoscrivere esattamente l'attuale [mantenuta] rilevanza delle condotte di disturbo, quando queste siano lamentate rispetto ai rumori provocati nell'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso [cfr. articolo 659, comma 2, del Cp], vanno però ricordate le importanti precisazioni offerte dalla giurisprudenza.

In proposito, si è infatti pertinentemente chiarito che, appunto con riferimento ad attività o mestieri rumorosi, l'ambito di operatività dell'articolo 659 del Cp deve essere individuato nel senso che, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei valori limite di emissione di rumori fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, si configura il solo illecito amministrativo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico); quando, invece, la condotta si sia concretata nella violazione di altre disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità che regolano l'esercizio dell'attività e del mestiere, si configura la contravvenzione sanzionata dall'articolo 659, comma 2, del Cp; mentre, nel caso in cui l'attività e il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali attività di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, il fatto integra la contravvenzione prevista dall'articolo 659, comma 1, del Cp [di recente, Sezione III, 11 giugno 2015, Masselli]. Con la ovvia precisazione che, in tale ultimo caso, peraltro, per integrare il reato, poiché l'interesse tutelato dal legislatore, è, come si è visto, la pubblica quiete, i rumori devono avere una tale diffusività da incidere sulla tranquillità pubblica, sicché questi devono avere una tale diffusività da far sì che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone.

La seconda eccezione: i reati che tutelano beni giuridici importanti.- La seconda eccezione al richiamato criterio generale - che vuole depenalizzate “tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”- riguarda reati previsti dalle leggi speciali, puniti solo con la pena pecuniaria, che tuttavia, in ragione della “particolare importanza del bene giuridico tutelato” si è ritenuto opportuno, in linea con le indicazioni di delega, conservare nell'ambito del penalmente rilevante.

Anche per tali reati non si è proceduto ad un'indicazione casistica, essendosi privilegiata la scelta di richiamare, in allegato al decreto in commento, le materie che la delega intendeva escludere dalla depenalizzazione [edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale ed industriale] e, all'interno di tali materie, i singoli testi normativi non ricompresi nell'intervento di depenalizzazione [cfr. articolo 1, comma 3, d.lgs. n. 8].

Mentre il primo criterio eccezionale non crea equivoci di sorta, il secondo, per come costruito, può suscitare qualche problema applicativo, nel senso che, in ragione della clausola generale di depenalizzazione, dovrebbero considerarsi depenalizzati anche i reati puniti con la sola pena pecuniaria rientranti in una delle materie “eccettuate” ma non ricomprese nei testi normativi espressamente richiamati nell'elenco. Rispetto a tale secondo criterio, all'evidenza, la congruità

dell'intervento dipende dall'accortezza nella compilazione dell'elenco dei testi normativi da parte dell'Esecutivo.

Le altre ipotesi di depenalizzazione: i reati puniti con la pena detentiva, sola, congiunta o alternativa. Alla complessa disciplina sopra esposta, ne è stata affiancata altra, con la quale la depenalizzazione è estesa ad ulteriori reati previsti da leggi speciali che non sarebbero ricomprendibili nella clausola generale di depenalizzazione, perché puniti con pena detentiva sola, congiunta o alternativa [cfr. articolo 3 d.lgs. n.8].

Stavolta la depenalizzazione è stata realizzata, non dissimilmente da quanto visto per taluni reati previsti dal codice penale intervenendo direttamente sulla sanzione penale, che è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Si tratta delle contravvenzioni previste:

- dall'articolo 11, comma 1, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, in materia di impianto e di uso di apparecchi radioelettrici privati e di rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici [il comma 2 di tale articolo che sanziona la recidiva delle condotte violative è stato mantenuto di rilievo penale e, in linea con la disciplina generale contenuta nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo, è stato trasformato da ipotesi aggravata in una fattispecie autonoma di reato]
- dall'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, che punisce il noleggio abusivo e la fissazione su supporto audio e video di prestazioni artistiche;
- dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945 n. 506, in tema di mancata denuncia dei beni confiscati agli ebrei
- dall'articolo 15, comma 2, della legge 28 novembre 1965 n. 1329, in tema di mancato ripristino del contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, su macchine utensili;
- dall'articolo 16, comma 4, del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1034, in tema di installazione abusiva di distributori di carburante per autotrazione.

Si tratta di ipotesi di modestissimo impatto giudiziario.

Segue: l'omesso versamento dei contributi.- Analogamente, è stato depenalizzato il delitto di cui all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, che punisce l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, purchè l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui: viene ora introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 [cfr. articolo 3, comma 6, d.lgs. n. 8].

In linea con le indicazioni della delega è stato preservato comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde [neppure] dell'illecito amministrativo se provvede al versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La depenalizzazione, stavolta, è di peso, considerato che ha riguardato un'ipotesi criminosa che, complice la crisi economica, incide significativamente sul carico di lavoro degli uffici giudiziari. Proprio l'esercizio, pur tardivo, della delega fa venir meno le incertezze che hanno caratterizzato finora la giurisprudenza sulla persistente rilevanza penale dell'articolo 2, comma 1 bis, dopo la legge delega, ma prima dell'esercizio effettivo della delega: la Cassazione, a fronte di ondivaghe interpretazioni dei giudici di merito, è dovuta intervenire a chiarire che l'articolo 2, lettera c),

della legge n. 67 del 2014 si era limitato a conferire al governo la delega a trasformare tale reato in illecito amministrativo, ma, fino all'effettivo esercizio della delega, non era possibile ritenere che i principi e i criteri contenuti nella legge di delegazione avessero avuto diretto effetto modificativo dell'ordinamento vigente, anche perché, diversamente opinando, ossia laddove si fosse voluto pronunciare proscioglimento (o annullare senza rinvio, in cassazione) per tutti coloro i quali, al di sotto della quota di ritenuta di 10.000 euro, non avevano versato i contributi previdenziali si sarebbe aperto ad una impunità generale, nell'assenza di una esplicita norma che, oltre a depenalizzare la condotta, l'avrebbe peraltro comunque assoggettata a sanzione amministrativa: *ex pluribus*, Sezione III, 13 maggio 2015, Proc. Rep. Trib. Crotone in proc. Arminio].

Segue: l'inosservanza delle prescrizioni in tema di coltivazione di piante da stupefacente.- La delega è stata poi esercitata relativamente alla fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 28, comma 2, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, che sanziona l'inosservanza delle prescrizioni dettate in materia di autorizzazione alla coltivazione di piante da stupefacenti: tale inosservanza è ora punita "salvo che il fatto costituisca reato", con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 [articolo 3, comma 7, d.lgs. n. 8].

L'esercizio della delega non è stato incontrovertito, ma probabilmente perché – nelle discussioni durante i lavori parlamentari – si è inteso impropriamente attribuire all'intervento di depenalizzazione un ambito di operatività maggiore di quello effettivo.

Si è trattato, invece, semplicemente, di togliere la sanzione penale al produttore legale che viola alcune prescrizioni dell'autorizzazione.

Non c'è nulla invece nell'intervento che autorizza a pensare che ci si sia avviati nella direzione della depenalizzazione *tout court* della condotta di coltivazione [non autorizzata] di piante da stupefacenti.

Sono note, in proposito, va detto *per incidens*, le diverse iniziative legislative in discussione in Parlamento che riguardano la complessiva disciplina normativa della coltivazione di tali piante, ispirate all'esigenza di pervenire alla irrilevanza penale della stessa condotta di coltivazione se ed in quanto qualificata dall'uso personale del coltivatore. E ciò per superare quel rigoroso orientamento giurisprudenziale, consolidato a far data dalle note sentenze delle Sezioni unite 24 aprile 2008, Di Salvia e 24 aprile 2008, Valletta, secondo cui, invece, costituisce condotta penalmente rilevante *ex* articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, essendo irrilevante ai fini della sussistenza del reato la distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica; potendosi semmai addivenire ad una pronuncia liberatoria, per l'inoffensività in concreto dell'attività, solo allorché il prodotto della coltivazione risulti totalmente privo di effetto stupefacente, mentre sarebbe senz'altro punibile e non inoffensiva la condotta che consentisse di produrre un qualche principio attivo stupefacente, anche minimale.

In realtà, l'intervento qui realizzato non ha nulla a che vedere con la disciplina sanzionatoria della coltivazione non autorizzata di piante da stupefacente, né con le richiamate iniziative di riforma, onde le perplessità e i dubbi che hanno accompagnato la realizzata depenalizzazione paiono fuor di luogo.

Come detto, qui l'intervento non riguarda affatto la coltivazione "illecita" e, anzi, proprio la richiamata disciplina di rigore per tale condotta spiega la clausola di riserva contenuta nell'articolo 28, comma 2, del dpr n. 309 del 1990 ["salvo che il fatto costituisca reato"]. La clausola di riserva è peraltro, applicabile anche in caso di coltivazione lecita: in particolare, nell'ipotesi in cui, nell'ambito di coltivazione "autorizzata", per colpa si sia realizzato uno sfioramento di produzione [eccedente il 10 per cento del quantitativo fissato con l'autorizzazione] [cfr. articolo 30, comma 3, del dpr n. 309 del 1990, laddove il fatto è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino ad euro 10.329].

Va soggiunto, comunque, che la norma depenalizzata con l'intervento in esame non ha finora un grande ambito di operatività, visto non sono molti i soggetti autorizzati a coltivare piante da stupefacente. Si possono citare, esemplificando, il Centro di ricerca per le colture industriali (CRA-CIN) di Rovigo e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze; in particolare quest'ultimo, dopo aver condotto un progetto pilota negli ultimi due anni, si appresta a coltivare *cannabis* da destinare alla produzione di medicinali (sul tipo del Bedrocan) a cura di ditte farmaceutiche appositamente autorizzate.

Il “mantenimento in vita” del reato di clandestinità.- Come si è visto per la contravvenzione di cui all'articolo 659 del Cp, la delega non è stata esercitata neppure per il reato di “clandestinità” di cui all'articolo 10 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 [cosiddetto secondo pacchetto sicurezza], che incrimina la condotta costituita dal “fare ingresso” ovvero dal “trattenersi” nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68, recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio. In questo senso, è del resto il disposto dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. n. 8, che, ad escludere dubbi, eccettua espressamente dalla depenalizzazione, introdotta in via generale dal comma 1 dello stesso articolo, proprio “i reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”.

La disciplina transitoria.- Molto importante è il disposto degli articoli 8 e 9 d.lgs. n. 8, dove è dettata la disciplina transitoria applicabile alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo: è una disciplina essenziale, che attua, contemperandoli, i principi di legalità e del favor rei.

In primo luogo, in ossequio al principio del *favor rei*, si afferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di depenalizzazione alle violazioni anteriormente commesse, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili [articolo 8, comma 1].

La previsione è però importante, laddove chiarisce che, alla ovvia inapplicabilità della sanzione penale, a seguito della intervenuta depenalizzazione, consegue però l'applicabilità delle sanzioni amministrative: in assenza di tale esplicita previsione, in ossequio ai principi di legalità e di irretroattività degli illeciti amministrativi, il fatto sarebbe rimasto senza sanzione.

Quindi, è solo grazie a questa specifica disciplina transitoria che l'autorità giudiziaria penale è tenuta a trasmettere gli atti a quella amministrativa e quest'ultima può irrogare le innovative sanzioni amministrative.

Laddove fosse mancata tale specifica previsione, si sarebbe dovuto fare applicazione del principio, anche di recente ribadito dalle Sezioni unite, secondo cui, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non avrebbe l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non prevedesse norme transitorie analoghe a quelle di cui agli articoli 40 e 41 legge 24 novembre 1981 n. 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione [Sezioni unite, 29 marzo 2012, Campagne Rudie; nonché, successivamente, Sezione III, 11 dicembre 2012, Lin].

In altri termini, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 assolvono alla stessa funzione estensiva svolta dagli articoli 40 e 41 della legge n. 689 del 1981, nel senso che, in loro assenza, il giudice penale che rilevasse che il fatto non è più previsto come reato non avrebbe [avuto] l'obbligo di

trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, in ossequio ai principi di legalità e di irretroattività degli illeciti amministrativi.

I rapporti tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.- Ciò chiarito in termini generali, diverse sono però le situazioni che possono verificarsi.

La pendenza in fase di indagini.- La prima ipotesi [cfr. articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 8] è quella del procedimento in fase di indagini per il quale non è stata esercitata l'azione penale.

In tal caso, il pubblico ministero, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo [arg. ex articolo 9, comma 1], trasmette gli atti direttamente all'autorità amministrativa competente [individuata ex articolo 7], annotando la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Non è previsto quindi il passaggio al Gip [con la richiesta di archiviazione e il successivo decreto del giudice].

La richiesta di archiviazione [e il conseguente provvedimento del giudice] sono invece previsti nel caso in cui il reato già risulti estinto per qualsiasi causa [in tal caso, non vi è la trasmissione all'autorità amministrativa [arg. ex articolo 9, comma 1]. In quest'ultimo caso, è previsto che la richiesta e il decreto del giudice che l'accoglie possono avere ad oggetto anche "elenchi cumulativi" di procedimenti: si esporta, *mutatis mutandis*, la pragmatica disciplina degli elenchi di procedimenti prevista per le denunce a carico di ignoti dall'articolo 107 *bis* delle disposizioni di attuazione del Cpp.

La peculiare modalità definitiva imporrà una corretta procedura di scarico nei programmi ministeriali, il più recente dei quali [SICP] presenta tuttora qualche difficoltà operativa e una certa mancanza di duttilità operativa.

La pendenza in giudizio.- La seconda situazione che può verificarsi [articolo 9, comma 3, del decreto in commento] è quella del procedimento per il quale è stata esercitata l'azione penale e che è pendente davanti al giudice di primo grado.

In tal caso, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del Cpp, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente [individuata ex articolo 7], salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa [arg. ex articolo 9, comma 1].

Il giudizio di impugnazione.- Altra situazione è quella del procedimento che pende in fase di impugnazione.

L'articolo 9, al comma 3, disciplina espressamente la sola ipotesi in cui sia stata pronunciata, nel precedente grado, sentenza di condanna.

In tale evenienza, è previsto che il giudice dell'impugnazione [appello o cassazione], nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, in ossequio, evidentemente, alla norma generale di cui all'articolo 578 del Cpp.

Ciò ovviamente non esime il giudice dal disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente [individuata ex articolo 7], salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa [arg. ex articolo 9, comma 1] [nel quale ultimo caso pure il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi sui capi civili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 578 del Cpp].

Tolta questa specifica disciplina in caso di sentenza di condanna che si sia pronunciata sui capi civili, per il resto le regole di giudizio del giudice dell'impugnazione sono rinvenibili nella disciplina dettata dall'articolo 129 del Cpp. Tale disciplina, infatti, è quella in generale applicabile, "in ogni stato e grado del processo", allorché il giudice apprezzi [per quanto interessa] che il fatto non è [più] previsto dalla legge come reato. Del resto, che debba farsi applicazione delle regole dettate dall'articolo 129 del Cpp anche nella fase delle impugnazioni lo si ricava per implicito dallo stesso articolo 9, comma 3, del decreto legislativo in commento, che detta la disciplina per tutte le situazioni in cui "l'azione penale è stata esercitata", senza distinguere tra le diverse fasi in cui il procedimento si trovi.

Se ne deve desumere che, in fase di impugnazione, il giudice che apprezzi l'intervenuta depenalizzazione deve dichiararla d'ufficio con sentenza [ad esempio, in Cassazione, la sentenza sarà normalmente di annullamento senza rinvio; ma potrà essere di annullamento con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio allorché la condanna abbia riguardato anche reati diversi ed ulteriori rispetto a quello depenalizzato], disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente [individuata ex articolo 7].

In tale prospettiva, in presenza della rilevata depenalizzazione, il giudice sarebbe legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione nel merito a norma dell'articolo 129, comma 2, del Cpp solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartenga più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento [cfr. Sezioni unite, 28 maggio 2009, Tettamanti; di recente, Sezione III, 13 maggio 2015, Proc. Rep. Trib. Crotone in proc. Arminio].

Laddove ricorressero tali condizioni, all'evidenza, non vi sarebbe necessità ed obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa.

Si impongono, comunque, due considerazioni ulteriori.

La prima riguarda il giudizio di appello. Quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato sia stato assolto con formula piena e avverso tale decisione sia stato proposto gravame del pubblico ministero, il giudice d'appello potrebbe dichiarare che il fatto non è [più] previsto dalla legge come reato [rimettendo gli atti all'autorità amministrativa], solo ove ritenga fondata l'impugnazione, fornendo adeguata motivazione sul punto [arg. ex Sezione V, 24 marzo 2015, Luserta ed altro].

La seconda riguarda il procedimento in Cassazione.

E' da ritenere che la Corte di cassazione che apprezzi l'intervenuta depenalizzazione del reato debba procedere nei termini di cui si è detto anche in presenza di un ricorso manifestamente infondato o, comunque inammissibile, salva però l'ipotesi in cui l'inammissibilità del ricorso deriva dalla tardività della relativa presentazione. Infatti, nel caso di ricorso inammissibile perché tardivamente proposto, si è in presenza di un gravame sin dall'origine inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, in quanto il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione

del gravame ha già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale (Sezioni unite, 22 novembre 2000, De Luca). In questo caso, il giudice dell'impugnazione deve limitarsi a verificare il decorso del termine e a prenderne atto (per ulteriori riferimenti, più recentemente, Sezioni unite, 26 febbraio 2015, Jazouli).

In tale ipotesi [quella della tardività del ricorso] la questione dell'intervenuta depenalizzazione potrebbe comunque sempre porsi in sede esecutiva (cfr. per riferimenti Sezioni unite, 26 giugno 2015, Butera ed altro).

La fase esecutiva.- L'ultima situazione che può verificarsi è quella del procedimento penale per un reato successivamente depenalizzato già definito, con sentenza o decreto irrevocabili.

E' dettata una apposita disciplina nell'articolo 8, comma 2, del decreto in commento.

In questo caso, **competente è il giudice dell'esecuzione [adito ex articolo 666, comma 1, del Cpp], il quale dovrà quindi revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

Il giudice dell'esecuzione deve poi adottare "i provvedimenti conseguenti" [così, l'articolo 8, comma 2]: *ergo*, deve trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente [individuata ex articolo 7], salvo che *ratione temporis* il fatto risultasse comunque prescritto o estinto per altra causa, sì da rendere inapplicabile il trattamento sanzionatorio amministrativo.

Tra i provvedimenti conseguenti non sembra rientrare anche la revoca delle eventuali statuizioni civili. Ciò dovendolo desumere dal disposto dell'articolo 2, comma 2, del Cp, in forza del quale la perdita del carattere di illecito penale del fatto importa la revoca della condanna, la cessazione della relativa esecuzione e dei [soli] effetti penali: onde se il fatto ha prodotto conseguenze di rilevanza civilistica (obbligando alle restituzioni o al risarcimento del danno) in base alla normativa vigente all'epoca del commesso reato, non viene meno la natura di illecito civile del fatto stesso, ancorché non più rilevante per l'ordinamento penale [cfr. Sezione V, 20 dicembre 2005, Colacito].

La presente nota è rimessa anche agli organi di polizia giudiziaria operanti sul territorio, non solo per l'opportuna conoscenza del *novum* normativo e della disciplina transitoria applicabile ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi n. 7 e 8 del 2016 [6 febbraio 2016], ma anche per una corretta applicazione della innovata disciplina a regime, ossia per i fatti che risultassero commessi "dopo" l'entrata in vigore dei richiamati decreti.

Tali fatti ovviamente non dovranno essere segnalati alla Procura della Repubblica, non integrando più reato: con la conseguenza che le informative erroneamente redatte sono restituite per quanto di competenza.

**

Con quanto esposto, si auspica di essere intervenuti per un corretto approccio applicativo del *novum* normativo.

Sono graditi suggerimenti.

Per l'intanto il signor Dirigente è pregato di dare esecuzione alla presente nota di indirizzo, in particolare nella parte relativa alle modalità di "scarico" sul sistema SICP dei fascicoli depenalizzati

a seguito del d.lgs. n. 8 del 2016 e laddove si dispone sulla sorte dei fascicoli per fatti ormai depenalizzati erroneamente rimessi all'Ufficio del pubblico ministero.

Vista l'insussistenza di arretrato non è invece necessario il ricorso allo strumentario della definizione "per elenchi" [articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 8], per insussistenza di un numero di fascicoli [prescritti o estinti per causa diversa dalla depenalizzazione] tale da giustificare l'incombente.

Per converso, dovendosi limitare la verifica allo stato ai reati di maggior impatto quantitativo, è opportuno che, presso la Sezione dibattimentale si verifichi se e quanti fascicoli siano ivi pendenti, in attesa di trasmissione al Giudice, per i reati di cui agli articoli 485 e 594 del Cp, nonché per il reato di guida senza patente [articolo 116 del codice della strada], da sottoporre al magistrato assegnatario per i provvedimenti conseguenti.

I colleghi sono invitati a applicare la nuova disciplina provvedendo a disamina dei fascicoli assegnati.


Ricordo di nuovo che le modifiche saranno operative a far data dal 6 febbraio 2016.

Ringrazio per l'attenzione.

Trento, 25 gennaio 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato



Allegati:

- *decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016*

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)

(GU n.17 del 22-1-2016)

Vigente al: 6-2-2016

Capo I

ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 3;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;

Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Abrogazione di reati

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:

- a) 485;
- b) 486;
- c) 594;
- d) 627;
- e) 647.

Art. 2

Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 488 e' sostituito dal seguente: «488. Altre falsita' in foglio firmato in bianco. Applicabilita' delle disposizioni sulle falsita' materiali. - Ai casi di falsita' su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsita' materiali in atti

pubblici.»;

b) all'articolo 489, il secondo comma e' abrogato;

c) all'articolo 490:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»;

2) il secondo comma e' abrogato;

d) l'articolo 491 e' sostituito dal seguente: «491. Falsita' in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna delle falsita' previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e' commesso al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita', soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»;

e) l'articolo 491-bis e' sostituito dal seguente: «491-bis. Documenti informatici. - Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»;

f) l'articolo 493-bis e' sostituito dal seguente: «493-bis. Casi di perseguibilita' a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.»;

g) all'articolo 596:

1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»;

2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma»;

h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile»;

i) all'articolo 599:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;

2) i commi primo e terzo sono abrogati;

3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;

l) l'articolo 635 e' sostituito dal seguente: «635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero

immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»;

m) l'articolo 635-bis, secondo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.»;

n) l'articolo 635-ter, terzo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.»;

o) l'articolo 635-quater, secondo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.»;

p) l'articolo 635-quinquies, terzo comma, e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.».

Capo II

ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNARIE CIVILI

Art. 3

Responsabilita' civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.

2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.

Art. 4

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:

a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impadronisce della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.

3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;

d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;

5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo.

Art. 5

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

a) gravità della violazione;

b) reiterazione dell'illecito;

c) arricchimento del soggetto responsabile;

d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;

- e) personalita' dell'agente;
- f) condizioni economiche dell'agente.

Art. 6

Reiterazione dell'illecito

1. Si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.

Art. 7

Concorso di persone

1. Quando piu' persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

Art. 8

Procedimento

1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

3. La sanzione pecuniaria civile non puo' essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.

Art. 9

Pagamento della sanzione

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonche' le forme per la riscossione dell'importo dovuto.

2. Il giudice puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non puo' essere inferiore ad euro cinquanta.

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione e' dovuto in un'unica soluzione.

4. Il condannato puo' estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.

5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e' ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

Art. 10

Destinazione del provento della sanzione

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile e' devoluto a favore della Cassa delle ammende.

Art. 11

Registro informatizzato dei provvedimenti
in materia di sanzioni pecuniarie

1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo 6.

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per l'anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)

(GU n.17 del 22-1-2016)

Vigente al: 6-2-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante «Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici»;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, recante «Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»;

Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante «Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di tali termini»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante la «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.

4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e' cosi' determinata:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.

Art. 2

Depenalizzazione di reati del codice penale

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

b) nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103».

3. All'articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite

dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».

4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «e' punito» sono sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

5. All'articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».

6. L'articolo 726 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

Art. 3

Altri casi di depenalizzazione

1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato» sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;

b) all'articolo 11:

1) al primo comma, le parole «reato piu' grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.»;

3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;

c) l'articolo 12 e' abrogato.

2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 171-quater, primo comma, le parole «piu' grave reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

b) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole «e 171-ter e 171-quater» sono sostituite dalle seguenti: «171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle

seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».

4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo comma, le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dal seguente: «All'installazione o all'esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:

«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».

7. All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».

Art. 4

Sanzioni amministrative accessorie

1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l'autorita' amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:

a) articolo 668 del codice penale;

b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate nel comma 1.

3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di reiterazione specifica, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5

Disposizione di coordinamento

1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e' da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Art. 6

Disposizioni applicabili

1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7

Autorita' competente

1. Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per le violazioni di cui all'articolo 2, è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:

a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

c) l'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'articolo 3.

Art. 8

Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

Art. 9

Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

(Art. 1)

ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA

PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ART. 2 DELLA
LEGGE N. 67/2014

AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi agli eventuali, successivi provvedimenti di modifica o di integrazione.

Edilizia e urbanistica

1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

Ambiente, territorio e paesaggio

1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".

4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).

5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi".

6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose", limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).

7. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

8. Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla "Biodegradabilità dei detergenti sintetici".

9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare".

Alimenti e bevande

1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art. 4, comma 8.

2. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari".

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

3. Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante "Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali", con riguardo alla violazione, sanzionata dall'art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.

Sicurezza pubblica

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Giochi d'azzardo e scommesse

1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".

Armi ed esplosivi

1. Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento".

2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la "Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili".

4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili".

Elezioni e finanziamento ai partiti

1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica".

4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".

5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale".

6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".

7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".

9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".

10. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".

11. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".

12. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati".

13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme per le elezioni

dei Consigli provinciali".

Proprieta' intellettuale e industriale

1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".